

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI MARZO ●●●

### 31 MARTEDÌ SCHEDE CARBURANTE MENSILE O TRIMESTRALE

**Annotazione chilometri.** Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile o trimestrale che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese o del trimestre, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.

Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (decreto Sviluppo), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12-7-2011).

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 42/E e 1/E, rispettivamente del 9-11-2012 e 15-1-2013.

### REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2011 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra l'1-3-2011 e il 31-3-2011;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra l'1-3-2013 e il 31-3-2013;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra l'1-3-2011 e il 31-3-2011 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra l'1-3-2011 e il 31-3-2011 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-3-2013.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 2/2015 a pag. 70.

### EREDI CONTRIBUENTI DECEDUTI DALL'1-6-2014

**Presentazione telematica dichiarazione dei redditi modello Unico 2014.** Per le persone decedute nel periodo 1 giugno-30 settembre 2014 gli eredi possono presentare la dichiarazione dei redditi entro sei mesi dalla normale scadenza dopo avere effettuato gli eventuali versamenti delle imposte e dei tributi dovuti dal *de cuius* a saldo per l'anno 2013.

Pertanto gli eredi hanno tempo fino ad oggi per presentare in via telematica, anche tramite gli intermediari abilitati, la dichiarazione dei redditi del *de cuius* con il modello Unico 2014. Si ricorda che se la persona deceduta aveva presentato nel 2013 il modello 730 per l'anno d'imposta 2012 dal quale risultava un credito non rimborsato dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale), gli eredi possono recuperare tale credito nel modello Unico 2014 presentato per conto del *de cuius*.

### PUBBLICITÀ

**Pagamento 2ª rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale annuale.** Scade il termine per effettuare il pagamento dell'eventuale seconda rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale sulla pubblicità; il pagamento rateale è possibile solo se l'importo annuale dovuto è superiore a 1.549,37 euro.

### ENTI PRIVATI ASSOCIATIVI NON COMMERCIALI

**Invio telematico modello Eas.** Gli enti privati non commerciali di tipo associativo devono entro oggi presentare, esclusivamente in via telematica, il modello Eas con i dati fiscalmente rilevanti per continuare a fruire dei regimi agevolativi ai fini delle imposte sui redditi (art. 148 dpr n. 917/1986) e dell'Iva (art. 4 dpr n. 633/1972), qualora questi abbiano subito significative variazioni nel corso del 2014 rispetto a quelli in precedenza comunicati.

Si vedano sull'argomento il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 2-9-2009 e la circolare della stessa Agenzia n. 6/E del 24-2-2011 consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

### RAVVEDIMENTO OPEROSO

**Tardivo versamento imposta di registro entro un anno.** Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 31-3-2014 la registrazione, e il conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-3-2014;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 31-3-2014 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-3-2014.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto; per gli importi dovuti e le modalità applicative si rimanda alla recente guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente delle circolari n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate, con le precisazioni contenute nella suddetta guida fiscale, consultabili sul summenzionato sito dell'Agenzia delle entrate.

### IVA

**Fattura elettronica.** A partire da oggi le imprese che forniscono beni e servizi alla pubblica amministrazione hanno l'obbligo di emettere le fatture in formato elettronico.

Per approfondire l'argomento si veda l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 8/2015 a pag. 31 e la circolare n. 1 del 9-3-2015, a firma congiunta del dipartimento della funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei ministri e del dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, consultabile sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it)

## MESE DI APRILE ●●●

### 1 MERCOLEDÌ RAVVEDIMENTO OPEROSO

**Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni.** Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2 marzo scorso il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-2-2015;
  - i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2 marzo scorso la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall'1-2-2015.
- Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto; per gli importi dovuti e le modalità applicative si rimanda alla recente guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente delle circolari n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate, con le precisazioni contenute nella suddetta guida fiscale, consultabili sul summenzionato sito dell'Agenzia delle entrate.

## 10 VENERDÌ INPS

**Versamento contributi lavoratori domestici.** Coloro che occupano addetti ai lavori domestici devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al primo trimestre (gennaio-marzo) 2015.

Si ricorda che non è più possibile effettuare il pagamento con i bollettini postali, bensì con le modalità indicate sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) (c'è anche il manuale per l'utente) dove è possibile trovare molte altre informazioni che riguardano anche l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro. Per conoscere l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2015 si veda la circolare Inps n. 12 del 23-1-2015 consultabile sempre sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) dove è messa a disposizione anche la simulazione di calcolo.

### OPERATORI FILIERA OLEICOLA

**Registrazione e invio telematico dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola.** Chiunque produce, detiene o commercializza uno o più oli, per qualsiasi scopo professionale o commerciale, è obbligato, salvo qualche eccezione, a tenere un registro telematico per ogni stabilimento e/o deposito, esclusi i punti vendita e i depositi di soli oli confezionati, nel quale annotare

in ordine cronologico i relativi carichi e scarichi entro e non oltre il 6° giorno successivo a quello dell'operazione. Per questa e altre novità previste dal 2014 si era già data notizia con l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 38/2013 a pag. 11.

Per consentire un graduale approccio alle nuove disposizioni è stato predisposto un registro telematico provvisorio nel quale effettuare le registrazioni entro il giorno 10 del mese successivo a quello al quale le stesse si riferiscono.

L'obbligo di tenuta del registro provvisorio riguarda anche gli olivicoltori che detengono olio sfuso a fini commerciali, anche se proveniente esclusivamente dalle proprie olive, intendendosi anche l'olio sfuso destinato al confezionamento, nonché i commercianti di olive e/o di sansa, cioè le imprese che acquistano e vendono olive e/o sansa destinate alla produzione di olio.

Le imprese di trasformazione delle olive da tavola, e per ora anche i frantoi, devono ancora trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

Per maggiori informazioni si rimanda agli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 3/2014 e 6/2014, rispettivamente a

pag. 15 e 19, dove sono richiamati i provvedimenti emanati dal Mipaaf e da Agea.

### SPESOMETRO

**Invio dati 2014 per soggetti Iva mensili.** I contribuenti soggetti alla liquidazione Iva con periodicità mensile devono entro oggi comunicare all'Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva, rese e ricevute, riguardanti l'anno 2014; per i contribuenti Iva trimestrali e per altri soggetti il termine scade il 20-4-2015. La nuova comunicazione, detta anche spesometro, deve essere inviata esclusivamente in via telematica direttamente o tramite gli intermediari abilitati.

Data la particolarità della scadenza si rimanda al proprio consulente di fiducia e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 11/2014 a pag. 30, considerando che le istruzioni per il 2013 hanno validità anche per il 2014.

A cura di  
**Paolo Martinelli**

**V** Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario)

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.